



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 8/2017
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Illes Ildiko,
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che Illes Ildiko, con ricorso depositato in data 19/05/2017, proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto del 29/05/2017, ha dichiarato aperto il procedimento;

Preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell'OCC, dr. Alessandro Danni, è stata depositata in data 16/10/2017, e prevede, nel corso del quadriennio, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, il parziale soddisfacimento del creditore ipotecario stimato intorno al 39,50%, ed il parziale soddisfacimento dei creditori chirografari stimato al 5,00 % circa;

Verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della debitrice ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

Rilevato che il creditore American Express ha inviato ulteriore comunicazione del proprio credito pari a euro 4.625,22; l'OCC ha chiarito che il predetto credito dell'American Express ammonta a euro 4.617,22 come da precisazione del 12/06/2017 del medesimo creditore, anziché all'importo inserito nel piano pari a euro 4.455,08, e, ad ogni modo, che la variazione da apportare al credito è irrilevante ai fini della fattibilità del piano, poiché il fondo rischi costituito è in grado di assorbire tale differenza;

Rilevato che i creditori, benché abbiano espresso il consenso ovvero il dissenso al piano, non hanno contestato la proposta, la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.



OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Illes Ildiko, disponendo che la debitrice e il terzo garante lo adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, nonché sul sito www.procedure.it.

Si comunichi.

Cuneo 17/01/2018

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

